REGOLAMENTO (CEE) N. 728/83 DEL CONSIGLIO

del 28 marzo 1983

che fissa l'aiuto forfettario alla produzione e il prezzo d'obiettivo per alcuni foraggi essiccati per il periodo dal 1° al 24 aprile 1983

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 43,

visto il regolamento (CEE) n. 1117/78 del Consiglio, del 22 maggio 1978, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei foraggi essiccati (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1433/82 (2), in particolare l'articolo 3, paragrafo 3, l'articolo 4, paragrafi 1 e 3, e l'articolo 5, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo (3),

considerando che, a norma dell'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 1117/78, l'aiuto forfettario alla produzione dei foraggi essiccati deve essere fissato in modo da migliorare l'approvvigionamento della Comunità in prodotti proteici ;

considerando che, ai sensi dell'articolo 4 dello stesso regolamento, il prezzo d'obiettivo di alcuni prodotti del settore dei foraggi essiccati deve essere fissato ad un livello che risulti equo per i produttori ; che tale prezzo deve riferirsi ad una qualità tipo rappresentativa della qualità media dei foraggi essiccati prodotti nella Comunità ;

considerando che, a norma dell'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1117/78, l'aiuto complementare previsto al paragrafo 1 del medesimo articolo deve essere pari ad una percentuale della differenza tra il prezzo d'obiettivo ed il prezzo medio del mercato mondiale dei prodotti in questione ; che, considerate le caratteristiche del mercato in questione, è opportuno fissare tale percentuale al 100 % per i prodotti di cui all'articolo 1, lettera b), primo trattino, e lettera c), del regolamento (CEE) n. 1117/78, e al 50 % per i prodotti di cui all'articolo 1, lettera b), secondo trattino, del medesimo regolamento ;

considerando che l'articolo 104 dell'atto di adesione del 1979 ha stabilito i criteri per determinare l'aiuto forfettario e il prezzo d'obiettivo applicabili in Grecia ;

considerando che è apparso necessario riesaminare tutti i problemi connessi con la fissazione dei prezzi per la campagna 1983/1984, e che ciò ha provocato un ritardo nella fissazione di tali prezzi ; che è pertanto necessario fissare l'aiuto alla produzione ed il prezzo d'obiettivo di questi foraggi essiccati, la cui campagna termina il 31 marzo 1983, per il periodo dal 1° al 24 aprile 1983,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Per il periodo dal 1° al 24 aprile 1983, l'importo dell'aiuto forfettario alla produzione, previsto all'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 1117/78, è fissato a 8,01 ECU per tonnellata per i prodotti di cui all'articolo 1, lettere b) e c), del medesimo regolamento.

Articolo 2

Per il periodo dal 1° al 24 aprile 1983, il prezzo d'obiettivo per i prodotti di cui all'articolo 1, lettera b), primo trattino, del regolamento (CEE) n. 1117/78 è fissato a

— 164,74 ECU per tonnellata per la Grecia,
— 168,81 ECU per tonnellata per gli altri Stati membri.

Tale prezzo si riferisce a un prodotto :

— avente un tenore d'umidità dell'11 %,
— avente un tenore di proteine gregge totali, rispetto alla sostanza secca, del 18 %.

Articolo 3

Per il periodo dal 1° al 24 aprile 1983 le percentuali da prendere in considerazione per il calcolo dell'aiuto complementare di cui all'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 1117/78 sono :

— 100 % per i prodotti di cui all'articolo 1, lettera b), primo trattino, e lettera c), del regolamento (CEE) n. 1117/78 ;
— 50 % per i prodotti di cui all'articolo 1, lettera b), secondo trattino, del medesimo regolamento.

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il 1° aprile 1983.

(1) GU n. L 142 del 30. 5. 1978, pag. 1.
(2) GU n. L 162 del 12. 6. 1982, pag. 32.
(3) Parere reso il 10 marzo 1983 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 28 marzo 1983.

Per il Consiglio

Il Presidente

J. ERTL